

SERVIZI DI TRASPORTO

DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

E' un intervento atto a favorire la mobilità dei cittadini impossibilitati ad usufruire dei normali mezzi pubblici di trasporto.

E' obiettivo generale del settore garantire la fruibilità dei servizi pubblici a tutti i cittadini indistintamente, tramite sistematici interventi strutturali; in carenza, si deve prevedere un rimborso di spese sostenute dai disabili per il ricorso a mezzi di trasporto diversi (quali auto pubbliche, ecc.).

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Tale servizio è riservato ai cittadini portatori di una disabilità tale da compromettere l'autonomia motoria. Esso mira a coprire il più possibile le esigenze di mobilità per motivi di frequenza scolastica o lavoro, per cure mediche, per incoraggiare l'opportunità di socializzazione e di tempo libero.

Il servizio di trasporto rivolto agli utenti in età della scuola dell'obbligo può essere svolto dal Consorzio su richiesta e finanziamento specifici del Comune di competenza.

MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto utilizzati possono essere sia l'auto privata, sia auto pubblica (taxi), sia mezzi di trasporto idonei messi a disposizione dalle Associazioni con cui viene stipulata una convenzione (si allega la convenzione stipulata con l'Associazione G.A.V; lo stesso schema di convenzione è stato utilizzato con l'Associazione AUSER e potrà essere utilizzato con altre Associazioni di Volontariato.)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO

La concessione del rimborso è graduata in base alla natura delle esigenze di mobilità e ha diversi tetti di reddito.

Rimborso per esigenze di mobilità connesse alla frequenza della scuola dell'obbligo.

Tutti i ragazzi disabili, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, frequentanti la scuola dell'obbligo, hanno diritto al rimborso integrale della spesa; solo in questo caso, viene erogata una somma pari alla spesa presunta mensile, con conguaglio il mese successivo, a presentazione ricevute fiscali (nel caso di utilizzo dell'auto pubblica o di mezzi di associazioni private).

Rimborso per esigenze di mobilità connesse al lavoro, alla frequenza a corsi di studio superiori, a cure e terapie riabilitative, a Centri Diurni, visite mediche, al tempo libero:

- per il lavoro non possono essere rimborsate più di 80 corse al bimestre fino ad un massimo di 440 all'anno;
- per scuola non possono essere rimborsate più di 100 corse al bimestre fino ad un massimo di 450 corse annue;
- per cure mediche non possono essere rimborsate più di 40 corse al bimestre;
- per tempo libero non possono essere rimborsate più di 20 corse al bimestre;
- per la frequenza a Centri Diurni non possono essere rimborsate più di 80 corse al bimestre.

Rimborso benzina per l'uso dell'auto privata è pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di 60 Km giornalieri complessivi.

PROCEDURA

Il richiedente dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti della Legge 15/68 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità quanto segue:

- composizione stato di famiglia
- iscrizione scolastica
- reddito
- orario e luogo del posto di lavoro

Su tali dichiarazioni verranno eseguiti d'ufficio accertamenti circa la veridicità delle stesse.

A corredo della domanda il richiedente dovrà presentare copia dei seguenti documenti:

- certificato di invalidità;
- certificato medico attestante l'impedimento fisico all'uso dei trasporti pubblici;
- certificazioni attestanti la necessità di visite mediche o terapie con indicazione del numero degli interventi richiesti

IMPORTO PRESTAZIONI

A coloro il cui reddito (familiare per i minori e personale per gli altri) non supera il minimo vitale aumentato del 50%, viene rimborsato l'80% della spesa sostenuta per le corse mensili spettanti; negli altri casi viene rimborsato il 50%. Ogni utente potrà farsi accompagnare da una sola persona che inizierà e terminerà il percorso con lui.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non hanno diritto al servizio coloro i quali hanno redditi superiori a 4 volte l'ammontare del minimo vitale.

(ALLEGATO)

CONVENZIONE

L'annoil giorno.....del mese di.....presso la sede del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali in via Real Collegio 20 a Moncalieri

tra

l'Associazione di volontariato denominata Gruppo Amici della vita" (di seguito G.A.V) iscritta all'Albo Regionale delle Associazione di Volontariato con D.P.G.R n. 436/95 del 2 Febbraio 1995, con sede legale in Moncalieri (TO), Borgata Tetti Piatti n. 82 Codice Fiscale 94029060012 rappresentato dal Sig. CROSETTO Guido in qualità di Presidente nato a Torino il 15.09.1971 e residente a Moncalieri (TO) in Strada Castelvecchio 20/1

e

il Consorzio Intercomunale Servizi socio Assistenziali (di seguito C.I.S.S.A) con sede legale in Via Real Collegio 20, P.I. 07039190017 nella persona del legale rappresentante Novaresio Carla nata a Carmagnola (TO) e residente a La Loggia (TO) in via Oitana 22

si conviene

ART. 1 - OGGETTO.

Il G.A.V svolgerà per conto del C.I.S.S.A servizio di accompagnamento di utenti disabili in carico al C.I.S.S.A tra i luoghi di abitazione, le sedi formative, i centri di riabilitazione, indicati nella segnalazione di cui all'art. 2

ART. 2 - SEGNALAZIONE DI UTENTI.

Il C.I.S.S.A segnalerà in forma scritta al G.A.V gli utenti per i quali è necessario un servizio d'accompagnamento, indicando luogo di abitazione o luogo dove deve essere preso l'utente, luogo del servizio o luogo dove deve essere lasciato l'utente, orari, modalità o ogni altra informazione utile per lo svolgimento del servizio.

Il G.A.V. ricevuta la proposta da parte del C.I.S.S.A risponderà in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa sull'accoglimento o meno della proposta.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Lo svolgimento del servizio sarà effettuato dai volontari con i mezzi di proprietà del G.A.V o in caso di indisponibilità di questi, con mezzi del C.I.S.S.A; in questo caso non vengono applicati gli effetti previsti all'art. 7 della convenzione.

ART. 4 - VOLONTARI.

Alla presente convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco nominativo dei volontari oggetto della presente convenzione, e loro dati anagrafici.

I volontari sono tenuti ad esporre in modo ben visibile su di sé, cartellino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal G.A.V.

I volontari sono inoltre tenuti ad osservare la riservatezza nei confronti di terzi, sugli utenti trasportati e ogni altra informazione loro concernente.

ART. 5 - REQUISITI DEI VOLONTARI.

I volontari oggetto della presente convenzione dovranno possedere i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- possesso della patente e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per la guida dei veicoli;
- essere di sana e robusta costituzione;
- assenza di condanne o procedimenti penali a carico.

Il G.A.V si fa garante presso il C.I.S.S.A del possesso dei requisiti richiesti ai volontari e si impegna a comunicare tempestivamente al C.I.S.S.A qualora uno o più volontari non possiedano più detti requisiti.

Il G.A.V comunicherà al C.I.S.S.A in forma scritta tutte le variazioni concernenti i volontari di cui all'art. 4.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI.

I veicoli utilizzati per il trasporto degli utenti dovranno essere in regola con quanto previsto dalle norme vigenti.

E' tassativamente vietato il trasporto di utenti in carrozzina su veicoli non dotati di elevatore.

Il G.A.V è tenuto alla regolare manutenzione dei veicoli di sua proprietà affinché siano preservati la sicurezza e l'efficienza dei mezzi.

Il C.I.S.S.A non risponderà in alcun modo dei danni cagionati a persone, animali o cose, per dolo o colpa grave del conducente.

ART. 7 - COSTI.

Il C.I.S.S.A rimborserà al G.A.V, a puro titolo di rimborso spese, la cifra di £. 600 (IVA compresa) per chilometro percorso per i trasporti concordati tra le parti.

Il calcolo del chilometraggio verrà effettuato dalla sede del G.A.V in Borgata Tetti Piatti 82 a Moncalieri, fino al ritorno nella medesima.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il G.A.V. con cadenza mensile, presenterà rendicontazione dettagliata tramite nota spese dei servizi erogati e dei Kilometri percorsi nello svolgimento degli stessi.

Il C.I.S.S.A accrediterà entro trenta giorni la somma spettante sul conto corrente bancario intestato al "Gruppo Amici della Vita" comunicato in seguito dall'Associazione.

ART. 9 - CONTROLLO.

Controlli sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto del presente capitolato, potranno essere effettuati dal C.I.S.S.A senza alcun preavviso.

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE.

Tutte le coperture assicurative per i volontari oggetto della presente convenzione di cui all'art. 5, contro gli infortuni e sulla Responsabilità Civile verso terzi a carico del G.A.V.

ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione ha durata annuale con decorrenza dal momento della stipula e si intenderà tacitamente rinnovata per periodi uguali salvo rescissione da parte di una o entrambe le parti.

ART. 12 - RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE.

Le parti possono rescindere la presente Convenzione in qualsiasi momento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a firma dei legali rappresentanti con un preavviso minimo di 30 giorni.

Moncalieri,

Letto, confermato e sottoscritto.

Gruppo Amici della Vita
Il Presidente
Sig. Guido Crosetto

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Il Direttore
Sig.ra Carla Novaresio

Si allega alla presente convenzione:

- Atto costitutivo Associazione Amici della Vita;
- Statuto della Associazione Amici della Vita;
- Autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazione di Volontariato;
- Elenco dei Volontari oggetto della presente Convenzione.